



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 30/06/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di prestito personale, stipulato in data 20/03/2013 ed estinto anticipatamente, previa emissione di conteggio estintivo al 30/01/2016, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso delle commissioni finanziarie e degli oneri assicurativi non maturati, per la somma, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*, di € 700,00, "al lordo di quanto già eventualmente nel frattempo rimborsato, da considerarsi a titolo di acconto", oltre interessi legali dal giorno del reclamo. Chiede altresì la refusione delle spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- che in sede di stipula del finanziamento il cliente ha scelto di aderire alla polizza facoltativa n. CL/\*\*/054 "LifeStyle", nonché alla polizza n. \*\*\*88Q "Medical Protection";
- di aver inoltrato l'istanza di rimborso del premio assicurativo non goduto direttamente alle compagnie interessate, le quali hanno peraltro rigettato la richiesta;
- l'intervenuta scadenza naturale di entrambe le polizze prima della proposizione della richiesta di rimborso, con integrale espletamento della loro funzione di garanzia;



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la mancata funzione di copertura del credito per entrambe le polizze, nonché la mancata previsione di un indennizzo parametrato al debito residuo (cita precedenti ABF a supporto);
- la non rimborsabilità della quota parte non maturata della “*commissione finanziaria / spese di istruttoria*”, trattandosi di una voce di costo che matura interamente all’atto del perfezionamento del contratto;
- l’infondatezza della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, non essendo necessario l’ausilio di un difensore per la proposizione del ricorso dinanzi all’ABF.

Tanto premesso, l’intermediario chiede il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del finanziamento: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama, altresì, i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”. Ciò in quanto “*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)*”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “*sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva*”;
- “*Priva di giuridico fondamento*” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “*inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.*

- *“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.*

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso, in proposito, nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura *up front* della commissione finanziaria, in quanto remunerativa esclusivamente di attività precontrattuali (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 1654/20).

Quanto agli oneri assicurativi, osserva il Collegio che la polizza n. \*\*\*88Q *“Medical Protection”* ancorché stipulata contestualmente alla sottoscrizione del finanziamento, offre una copertura assicurativa aggiuntiva per infortuni e invalidità e non può dirsi, pertanto, connessa al finanziamento. La polizza *“Lifestyle”* (CL/\*\*/054), invece, è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento e, come si evince dalle relative condizioni generali, garantisce da sinistri suscettibili di incidere sulla solvibilità del cliente. Al contempo, peraltro, copre rischi, quali il ricovero ospedaliero, il matrimonio civile, la nascita di un figlio e l’adozione di un minore, che non appaiono riconducibili al rimborso del debito derivante dal finanziamento. L’indennizzo non è parametrato al debito residuo. In ogni caso, sono in atti le comunicazioni inviate al rappresentante della ricorrente, con cui le compagnie assicurative hanno dato atto dell’avvenuta cessazione di entrambe le polizze in corrispondenza della scadenza naturale (marzo 2018).

Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che non sussista il diritto del ricorrente al rimborso dei premi relativi alle predette polizze, in ragione dell’insussistenza di un collegamento funzionale fra le polizze e il contratto di finanziamento (cfr., in precedenza, Collegio di Bari, decisione n. 3182/20; Collegio di Bari, decisione n. 17670/18).

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base del seguente prospetto, che tiene conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi sia evidenza in atti:



durata del finanziamento ▶	60
rate scadute ▶	32
rate residue	28

TAN ▶	14,55%
-------	--------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	46,67%
- in proporzione alla quota	24,95%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="checkbox"/>	commissione finanziaria (up front)	€ 180,00	€ 84,00 <input type="checkbox"/>	€ 44,91 <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		€ 44,91
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 44,91
interessi legali	si <input type="checkbox"/>

Non meritevole di accoglimento è la richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale, in ragione della natura seriale della controversia.

### P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 44,91, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS